



*Tribunale Amministrativo
Regionale
per l'Abruzzo*

Sezione staccata di Pescara

Pescara, 9 aprile 2019

Alla c.a. dei Consigli dell'Ordine degli
Avvocati di Chieti, Lanciano,
Pescara, Vasto;

Alla c.a. dell'Avvocatura Distrettuale
dello Stato – Sede di L'Aquila;

e p.c. al Segretario Generale del TAR
Abruzzo

Prot. 309/19 U

Oggetto: osservanza per i giudizi innanzi al TAR dell'obbligo di deposito delle copie cartacee e della corretta indicizzazione dei ricorsi P.A.T.

Sentito per le vie brevi il Presidente titolare Cons. Alberto Tramaglini, e stante la necessità di uniformare la prassi dell'ufficio al recente dettato legislativo, si invitano gli Avvocati esercenti la professione legale innanzi a questo TAR, con decorrenza dalla prima udienza di maggio 2019, ad osservare **il deposito in forma cartacea con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico dei ricorsi e degli scritti difensivi**, quale incumbente attualmente vigente, non più come forma di mera "cortesia" nella temporanea fase di transizione verso il processo amministrativo telematico, ma come vero e proprio obbligo in via permanente ai sensi dell'art. 15 comma 1 bis del d.l. n.113/2018 conv. in l. n. 132/2018.

Si fa presente che, con ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI 3 marzo 2017 n.880, id 3.03.2017 n.919, si è stabilito che: "Il deposito di **almeno una "copia d'obbligo"**, estensibile a **3 per modalità di cortesia**, è condizione per la fissazione e/o la trattazione dell'istanza cautelare e dell'udienza di merito". Pertanto il prescritto deposito, con le formalità indicate dalla norma, **è condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall'udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all'art.**

55, comma 5, C.P.A., con conseguente impossibilità che, prima dell'inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nonché, quanto al giudizio di merito, che il suddetto deposito sia condizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all'art. 71, comma 3, C.P.A. ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in un'udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all'art. 73, comma 1, C.P.A. Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della copia d'obbligo va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell'affare – in quello di cui all'ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all'art. 73, comma 1, C.P.A., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l'abbreviazione dei termini).

Si precisa altresì che l'omissione del deposito della copia d'obbligo non preclude l'eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 C.P.A., e neppure per le ancor più eccezionali misure ex art. 61 C.P.A., che prescindono dalla previa fissazione di una camera di consiglio.

Si invitano altresì gli Avvocati medesimi ad osservare, nella formazione del fascicolo telematico, le istruzioni rinvenibili sul sito della Giustizia Amministrativa nella voce "Elenco documenti" stante l'opportunità di dare una "descrizione significativa che possa qualificare l'allegato, piuttosto che un'indicazione generica tipo Doc1, Doc2..." che rende più gravosa la consultazione dei documenti del fascicolo telematico.

OMISSIS

Si ringrazia

Il Presidente f.f.